

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Angela Latella	-Presidente
Dott. Marina Maistrello	-Consigliere
Dott. Riccardo Baudinelli	-Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 367/2012 R.G. promossa da

LALLI CLAUDIO (COD. FISC: LLLCLD56R06B832U) - elettivamente domiciliato presso i difensori in **La Spezia Via Ugo Bassi 6** - rappresentato e difeso dagli Avv.ti **Virginio ANGELINI e Marco ANGELINI** (indirizzo PEC in atti)

appellante

nei confronti di

POSTE ITALIANE S.P.A. (COD. FISC.: 97103880585) con sede in **ROMA** - elettivamente domiciliata **C/O POSTE ITALIANE SPA VIA DANTE 4 GENOVA** - rappresentata e difesa dall'Avv. **MANTELLI GIOVANNA**

appellata

CONCLUSIONI

Per l'appellante LALLI : "Voglia l'Ecc.ma corte di Appello di Genova, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinta, riformare totalmente la Sentenza impugnata e per gli effetti:

in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata,

- 1) **DICHIARARE** la competenza territoriale del Giudice del Tribunale della Spezia, e per l'effetto
- 2) **RIMETTERE** la causa al Giudice di primo grado affinché questi decida nel merito confermando il decreto ingiuntivo opposto 541/2007 emesso dal Tribunale della Spezia e condannando poste Italiane S.p.A. al pagamento della somma di euro 7.996,42, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese della procedura per decreto ingiuntivo.
- 3) **CONDANNARE** Poste Italiane s.p.A. al rimborso delle spese di primo grado e, nella ipotesi in cui l'Avv. Lalli dovesse aver provveduto a corrispondere le stesse per evitare procedura esecutiva, condannare Poste Italiane S.p.A. alle restituzione delle somme percepite a titolo di spese liquidate dal Tribunale per il primo grado di Giudizio.



In via subordinata:

- 4) In parziale riforma della sentenza di primo grado, qualora la Corte ritenesse corretta la competenza dichiarata dal Tribunale della Spezia, dichiarare comunque la compensazione delle spese di lite di tale grado.
- 5) In ogni caso con vittoria delle spese del secondo grado del Giudizio”

Per l'appellata POSTE ITALIANE S.P.A. : “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova dichiarare inammissibile l'appello avversario o, in subordine, voglia respingerlo nel merito”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva n. 135/2011 del 27-31/1/2011, il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, pronunciandosi nella causa promossa da POSTE ITALIANE s.p.a., nei confronti dell'Avv. LALLI Claudio, di opposizione a decreto ingiuntivo per l'importo di € 7.996,42, emesso su richiesta di quest'ultimo, per crediti derivanti da propria attività professionale, ai sensi dell'art. 68 RD 1578/1933, in relazione a transazione conclusa nella causa di lavoro tra cliente dell'avvocato e l'azienda, dichiarava l'incompetenza del Tribunale della Spezia per essere competenti il Tribunale di Roma o il Tribunale di Pisa o il Tribunale di Massa Carrara; dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto; condannava l'Avv. LALLI alla rifusione delle spese in favore di POSTE ITALIANE.

Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte, con atto notificato in data 9/3/2012, l'Avv. LALLI, deducendo i seguenti motivi

- 1) che in relazione al modo in cui erano formulate le conclusioni il Tribunale era incorso nel vizio di ultrapetizione in quanto Poste Italiane non aveva ritualmente proposto l'eccezione di incompetenza territoriale, laddove aveva concluso nel merito, mentre invece avrebbe dovuto chiedere in via pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza territoriale e solo in via subordinata chiedere il rigetto nel merito;
 - 2) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale la competenza ex art. 61 comma 3 RDL 1578/1933 nonché ex art. 637 c.p.c., che prevede la competenza del foro ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo è iscritto l'avvocato, per le controversie tra questi ed il proprio cliente, sarebbe applicabile anche nel caso di controversia tra l'avvocato e la controparte, che risponda in solido con il cliente, in caso di transazione, ai sensi dell'art. 68 RDL 1578/1933; sia perché la norma citata equipara i due soggetti, sia perché l'avvocato può ricorrere alla procedura speciale per la liquidazione dei propri onorari prevista dagli art. 28 e 29 L. 794/1942, facendone richiesta al Giudice della causa patrocinata (al capo dell'Ufficio Giudiziario adito per il processo), tanto nei confronti del proprio cliente, quanto, in caso di transazione, nei confronti della controparte; se tale procedura speciale è stata ritenuta dalla Giurisprudenza applicabile anche alla controparte, non si vede perché analoga estensione non si possa operare per la sola competenza territoriale, in caso ricorso alla procedura ordinaria;
 - 3) in relazione alla peculiarità della controversia, al fatto che in base all'art. 279 c.p.c. il Giudice, avendo deciso sulla sola competenza, avrebbe dovuto farlo con ordinanza e non sentenza, al fatto che si sono svolte ben 22 cause con la medesima controparte dello stesso identico contenuto, le spese avrebbero dovuto essere compensate.
- Sulla scorta di tali motivi, l'appellante chiedeva, in totale riforma della sentenza medesima, di dichiarare la competenza del Tribunale della Spezia rimettendo la causa al giudice di primo grado ed in ogni caso di compensare le spese del primo grado.



Con comparsa si costituiva POSTE ITALIANE s.p.a., la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello, con il quale non era rivolta alla Corte alcuna richiesta nel merito ma solo la rimessione al Giudice di primo grado, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. e nel merito instava per il rigetto dell'appello, riportandosi alla motivazione della sentenza appellata.

Infine le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 10/3/2016, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 2 c.p.c. (gg. 30 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad avviso della Corte, l'appello è inammissibile.

1) In considerazione del tenore della pronuncia impugnata, declinatoria della competenza, si deve preliminarmente esaminare la questione dell'ammissibilità dell'appello con riferimento al disposto di cui all'art. 42 c.p.c., vale a dire se la sentenza impugnata possa considerarsi in effetti soltanto declinatoria della competenza, ai fini dell'impugnabilità di essa esclusivamente con il regolamento di competenza, avuto riguardo alla Giurisprudenza secondo la quale le pronunce sulla sola competenza, sia di primo che di secondo grado, sono impugnabili solo con il regolamento di competenza: "le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado, configurandosi, quindi, come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7661 del 18/08/1997, Rv. 506831; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24681 del 21/11/2006, Rv. 59391; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5125 del 06/03/2007, Rv. 595265).

Così è stato deciso che non è ammissibile l'appello "avverso il provvedimento con cui il giudice abbia deciso solo sulla competenza, respingendo istanze istruttorie tendenti, secondo la prospettazione della parte, a fornire la prova anche relativamente alla competenza, non è ammissibile l'appello (come, invece, proposto nella fattispecie), bensì solo il regolamento necessario di competenza" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7586 del 28/03/2007, Rv. 596151).

Ugualmente è stato ritenuto "inammissibile l'appello avverso la decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali", sulla scorta della considerazione che "l'attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché la relativa questione può essere fatta valere solo con regolamento di competenza" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17908 del 13/08/2014, Rv. 632217).

Ancora è stato deciso che "la sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5391 del 05/03/2009, Rv. 607280).

2) Essendo quindi certo che la pronuncia, resa sia in primo grado che in appello, la quale abbia deciso soltanto sulla competenza, è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza, ci si deve peraltro chiedere se questo valga anche nel caso specifico,



considerando che la pronuncia impugnata contiene, oltre che la declaratoria sulla competenza, la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto, avuto riguardo alla Giurisprudenza secondo la quale “la sentenza di merito è impugnabile non solo con il regolamento necessario di competenza, ma a mezzo della proposizione dell'appello, tutte le volte in cui pur contenendo una pronuncia sulla competenza, contenga anche una risoluzione di contenuto diverso, sia di carattere sostanziale che processuale, integrante una decisione sull'oggetto della controversia, a meno che tale decisione non sia incidentale ed esclusivamente strumentale rispetto a quella sulla competenza” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12521 del 07/07/2004, Rv. 574299).

Il problema che si pone è ovviamente che cosa si intenda per pronuncia “soltanto” sulla competenza e correlativamente cosa si debba intendere, a questi effetti, per “merito”: la Giurisprudenza si è pronunciata nel senso che “ai fini dell'esperibilità del regolamento di competenza, potendo l'impugnazione - ai sensi degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ. - riguardare unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza che sia stata oggetto della pronuncia, per *decisione di merito* deve intendersi non solo una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni - di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito - diverse da quella sulla competenza, la quale risoluzione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento di competenza” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21507 del 19/09/2013, Rv. 628137).

Peraltro, se questi sono gli orientamenti in linea di principio, con specifico riferimento alla statuizione di revoca del decreto ingiuntivo assunta unitamente alla declaratoria di incompetenza, è stato affermato che “è ammissibile il regolamento di competenza avverso sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, atteso che essa integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza; e ciò anche nel caso in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16193 del 17/07/2006, Rv. 592458).

Dal momento pertanto che la dichiarazione di nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, come nel caso di specie, “integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza”, si deve ribadire che la pronuncia di primo grado era impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza e che pertanto l'appello è inammissibile.

3) Poiché la questione del mezzo di impugnazione non è stata sollevata dalla parte appellata, si deve ricordare che essa è rilevabile d'ufficio: tale principio è stato affermato con riguardo alla “sentenza non definitiva, con la quale il giudice di primo grado si sia limitato ad affermare la propria competenza”, chiarendo che tale pronuncia “è impugnabile esclusivamente ed immediatamente con il regolamento necessario di competenza, nei modi e nei termini di cui all'art.47 cod. proc. civ.; pertanto, l'appello proposto contro tale sentenza, al pari di quello avanzato contro la decisione definitiva a seguito di riserva di impugnazione differita, è inammissibile”, e precisando altresì che “tale inammissibilità, se non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24681 del 21/11/2006, Rv. 593911).



Non si impone del resto, in tale materia, il rispetto dell'art. 101 comma 2 c.p.c.: "In tema di violazione del principio del contraddittorio, l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto ovvero mista di fatto e diritto rilevata d'ufficio, sulla quale si fonda la decisione, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa solo quando la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato; viceversa, ove la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale ed attenga al corretto mezzo di impugnazione a disposizione della parte - punto che il giudice superiore dovrà preliminarmente e d'ufficio esaminare, a prescindere dall'*iter* processuale seguito anteriormente - tale nullità non è configurabile, perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9591 del 30/04/2011, Rv. 617852), fermo restando che la disposizione in esame, introdotta dall'art. 45 comma 13 L. 69/2009, non è applicabile al presente procedimento, in quanto instaurato anteriormente al 4/7/2009, data di entrata in vigore della legge, e precisamente con ricorso per d.i. presentato il 2/8/2007.

4) Per completezza, poiché con l'atto di appello viene autonomamente impugnata la statuizione sulle spese, si ricorda che secondo la Giurisprudenza la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, per cui l'impugnazione ordinaria è ammissibile soltanto qualora la parte soccombente sulla questione di competenza censuri esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 14205 del 06/07/2005, Rv. 581981; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17228 del 12/08/2011, Rv. 619572).

Tanto premesso, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico dell'appellante LALLI le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata POSTE ITALIANE, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, si possa applicare una diminuzione di circa il 50% sui valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare; la riduzione dovrà essere del 70% con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, considerando che la fase istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

P. Q. M.

La Corte di Appello

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da LALLI Claudio avverso la sentenza n. 135/2011 pronunciata *inter partes* in data 27-31/1/2011 dal Tribunale della Spezia, in composizione monocratica,

Condanna l'appellante LALLI a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 2.500,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o



istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge in favore della parte appellata.

Genova, **12/05/2016** .

Il Consigliere estensore

Il Presidente

